

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1171)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1985

Modifiche all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,  
recante norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni  
a statuto normale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale », stabilisce (articolo 2, primo comma) la composizione numerica di tali consigli in relazione alla densità della popolazione residente nel territorio regionale. In particolare, si prevedono 80 seggi per le Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti, 60 seggi per quelle con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti, 50 seggi per quelle con più di 3 milioni di abitanti, 40 seggi per quelle con più di 1 milione di abitanti e 30 seggi per quelle con popolazione inferiore.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ha successivamente determinato un rilevante incremento delle funzioni svolte dalle Regioni a statuto ordinario, non solamente sul piano dell'indirizzo politico, della legislazione e del controllo, bensì anche su quello della programmazione e dell'alta amministrazione.

Il conseguente aggravio dei compiti propri dei consigli regionali e delle commissioni

consiliari ha evidenziato l'opportunità di una revisione dell'intera normativa concernente i consigli stessi, sia per quanto concerne il numero dei componenti, sia, su un piano più generale, per ciò che attiene al sistema di elezione degli stessi ed ai criteri di assegnazione dei seggi.

In questo quadro appare peraltro particolarmente urgente procedere all'elevazione del numero massimo dei componenti i consigli delle Regioni aventi una popolazione inferiore al milione di abitanti (Basilicata, Molise ed Umbria). Per tali Regioni, infatti, il criterio di determinazione della composizione dell'assemblea regionale stabilito dalla precitata legge n. 108 del 1968 appare ormai del tutto inadeguato alla mutata realtà istituzionale ed al complesso dell'azione funzionale che essa comporta, nonché alla necessità di assicurare un livello di rappresentanza più rispondente all'articolato disegno degli interessi generali delle collettività regionali.

Invero, l'esiguità della consistenza numerica attualmente prevista per i consigli delle tre Regioni dianzi indicate, che come già detto si compongono di 30 consiglieri, ha determinato inconvenienti non prevedibili nel momento in cui fu approvata la legge elettorale regionale, i quali hanno dato luogo a discrasie di notevole portata.

Infatti, posto che la rappresentatività di ogni organismo consiliare deve corrispondere nella massima misura possibile a quella dell'assemblea, la composizione dei consigli delle Regioni in argomento è tale da non consentire, se non occasionalmente, una presenza dei gruppi politici minori nelle commissioni che corrisponda al peso reale delle

forze di cui sono espressione e ne garantisca la necessaria continuità d'azione in tali sedi.

D'altro canto si deve anche constatare che i gruppi politici che sostengono l'esecutivo incontrano obiettive, rilevanti difficoltà nel mantenere la maggioranza in seno alle stesse commissioni, con conseguenze negative di natura politico-istituzionale assai facilmente intuibili.

Può anche accadere, inoltre, che membri della giunta debbano pronunciarsi, facendo parte delle commissioni consiliari, su atti della giunta medesima, con evidenti compromissioni del quadro istituzionale, stante la commistione che viene così a determinarsi tra la funzione esecutiva e quella deliberante.

Deve infine aggiungersi che il progressivo intensificarsi dei momenti di coordinamento tra Stato e Regioni impone la presenza costante di consiglieri regionali in numerosi organismi misti o paritetici, aggravando ulteriormente le difficoltà più sopra richiamate.

Le considerazioni ora esposte rendono evidente l'impossibilità di un efficace funzionamento dei consigli delle Regioni con 1 milione di abitanti ed inducono quindi a ritenere necessario l'aumento dei membri dei consigli stessi.

A tal fine si sottopone al Parlamento il presente disegno di legge, inteso a modificare l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, elevando da 30 a 40 il numero massimo dei consiglieri per le Regioni predette e ricomprendendole, quindi, nella previsione oggi vigente per quelle con popolazione non superiore a 3 milioni di abitanti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale è composto:

- 1) di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- 2) di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- 3) di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- 4) di 40 membri nelle altre Regioni ».

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.